

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti e le modalità dell'esercizio dei diritti di voto degli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio o agenti di cambio (Adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto dell'11 novembre 1998, n. 470)¹

Art. 1

(Conferimento della rappresentanza)

1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita alla impresa di investimento, alla banca, alla società di gestione del risparmio o all'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

(Limiti del conferimento)

1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate; essa è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.

Art. 3

(Modalità del conferimento)

1. Il potere di rappresentanza deve essere conferito utilizzando il modulo predisposto dalla impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio, dalla banca o dall'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale.

2. Il modulo deve pervenire all'intermediario almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea in prima convocazione.

Art. 4

(Contenuto del modulo)

1. Il modulo deve contenere ogni notizia utile per la sua compilazione e spedizione ed in particolare:

a) il conferimento al rappresentante del potere di intervenire e votare in assemblea in nome e per conto del socio, compiendo le formalità necessarie;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno;

c) la precisazione che la procura è sempre revocabile nei termini di cui al precedente articolo 2;

d) informazioni in merito al voto che l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, la banca o l'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale intende esprimere, nel caso che il socio conferisca la rappresentanza senza dare indicazioni di voto;

e) informazioni sull'esistenza, in capo all'intermediario, di eventuali situazioni di conflitto di interessi con il cliente;

¹ Il provvedimento e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 7 dell'11.1.1999.

f) possibilità che il rappresentante possa esprimere un voto difforme ai sensi dell'articolo 5.

2. Il modulo deve consentire al socio di indicare il voto che intende venga espresso sui singoli argomenti all'ordine del giorno; quando all'ordine del giorno dell'assemblea vi sia la nomina degli amministratori o dei sindaci, sul modulo devono poter essere indicati i nominativi dei candidati che il socio intende siano votati.

3. Il modulo deve essere datato e sottoscritto.

Art. 5

(Voto difforme)

1. Il rappresentante può esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il socio avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi l'intermediario deve dare immediata comunicazione al socio, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione di voto.

2. La possibilità di cui al comma 1 deve essere indicata nel modulo; tuttavia il socio può specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso differentemente da quanto indicato.

Art. 6

(Disposizioni applicabili)

1. Ferme restando le disposizioni sulle deleghe di voto di cui agli articoli da 136 a 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la disciplina stabilita dall'articolo 2372 del codice civile, ad eccezione del comma 5.